REGOLAMENTO (CEE) N. 113/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1988

che fissa, per il 1988, il massimale indicativo per l'importazione in Portogallo di olio d'oliva e di panelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 249 dell'atto di adesione, l'olio d'oliva e i panelli sono soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che l'articolo 251 dello stesso atto dispone che, in linea di massima, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione venga elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo di olio d'oliva e di panelli; che, tuttavia, per quanto riguarda i panelli, è opportuno fare riferimento all'anno civile; che i massimali indicativi si basano su siffatti bilanci;

considerando che è d'uopo fissare i massimali indicativi in ordine all'anno 1988 per quanto riguarda i panelli e in ordine alla campagna 1987/1988 per quanto riguarda l'olio d'oliva; che, conformemente al suddetto articolo 251 dell'atto di adesione, occorre rispettare una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, affinché l'apertura del mercato dello Stato membro in questione avvenga in modo armonioso e graduale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di olio d'oliva della sottovoce 1510 00 della nomenclatura combinata proveniente dagli altri Stati membri è fissato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1987 e il 31 ottobre 1988, a 4 000 t.

2. Il massimale indicativo per le importazioni in Portogallo di panelli delle sottovoci 2304 00 00, 2305 00 00 e 2306, escluse le sottovoci 2306 90 11 e 2306 90 19, della nomenclatura combinata, provenienti dagli altri Stati membri è fissato per il 1988, a 32 400 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 201 del 24. 7. 1987, pag. 3.